

DCO 12/10

**PROPOSTE VOLTE A PERMETTERE LA FATTURAZIONE AI
CLIENTI FINALI IN MAGGIOR TUTELA DOTATI DI MISURATORI
ELETTRONICI TELEGESTITI CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI
CONSUMI EFFETTIVI**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

6 maggio 2010

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 maggio 2010, ARG/elt 63/10 in cui è stato dato mandato alla Direzione Mercati di predisporre le attività istruttorie, ivi incluse le opportune consultazioni, circa la definizione delle modalità operative al fine di permettere la fatturazione ai clienti in maggior tutela dotati di misuratori elettronici telegestiti da parte degli esercenti il servizio, con riferimento ai dati di consumo effettivi.

In particolare, nel presente documento per la consultazione viene analizzato l'attuale utilizzo, in sede di fatturazione, di dati di misura stimati, e le possibili criticità conseguenti la limitazione di tale utilizzo, proponendo altresì soluzioni atte a minimizzare dette criticità.

Sebbene il presente documento per la consultazione sia riferito ai clienti finali in maggior tutela, alcune proposte potrebbero comportare impatti anche per i venditori del mercato libero.

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **25 giugno 2010**. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati – Unità Mercati Retail
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it**

1. Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 63/10 in cui è stato dato mandato alla Direzione Mercati di predisporre le attività istruttorie, ivi incluse le opportune consultazioni, circa la definizione delle modalità operative al fine di permettere la fatturazione ai clienti in maggior tutela dotati di misuratori elettronici telegestiti da parte degli esercenti il servizio, con riferimento ai dati di consumo effettivi.
- 1.2 A normativa vigente, attualmente le fatture emesse dell'esercente la maggior tutela nei confronti dei clienti dotati di misuratori elettronici telegestiti riguardano comunemente non solo i consumi effettivamente rilevati dal misuratore, ma anche una parte di consumi presunti, di norma afferenti al periodo compreso tra la data di rilevazione del dato di misura effettivo e la data di emissione della fattura (di seguito: code di fatturazione).
- 1.3 Tale circostanza, se da un lato permette all'esercente la maggior tutela la minimizzazione dei costi e dei rischi connessi all'attività commerciale, dall'altro può risultare difficilmente comprensibile dal punto di vista del cliente finale. Partendo da questo presupposto, come meglio spiegato nel seguito del documento, si intendono analizzare sia le possibili criticità legate all'utilizzo, nell'ambito della fatturazione del cliente finale, di dati stimati, sia le problematiche connesse all'utilizzo esclusivo di dati di misura effettivi originati dalla raccolta dell'impresa distributrice, proponendo altresì possibili soluzioni a quanto evidenziato.
- 1.4 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:
- a) il capitolo 2 fornisce gli elementi normativi e di contesto relativi alla disciplina vigente in tema di registrazione e raccolta delle misure, della trasmissione dei dati di misura e in tema di fatturazione;
 - b) il capitolo 3 delimita l'ambito dell'intervento in esame;
 - c) il capitolo 4 esamina gli effetti connessi a un possibile intervento che escluda la possibilità per l'esercente la maggior tutela di ricorrere all'utilizzo di code di fatturazione;
 - d) il capitolo 5 individua alcune soluzioni complementari alla proposta di rimozione dell'utilizzo delle code di fatturazione atte a mitigare eventuali criticità connesse all'intervento. In particolare, si segnala che alcune di queste misure potrebbero avere riflessi anche per i venditori del mercato libero.

2. Elementi normativi e di contesto

Normativa relativa alla raccolta delle misure da parte dell'impresa distributrice e alla messa a disposizione dei dati di misura all'esercente la maggior tutela

- 2.1 Il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV), in tema di disponibilità dei dati di misura, prevede in capo all'impresa distributrice obblighi di raccolta differenziati a seconda della tipologia contrattuale (clienti domestici e non domestici) e del tipo di misuratore installato presso il punto di prelievo e del conseguente trattamento dell'energia elettrica prelevata da tale punto ai sensi della disciplina del *load profiling* oggi compresa nell'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS).

- 2.2 In merito ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS¹ è previsto che l'impresa distributrice effettui un tentativo di rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata:
- almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
- 2.3 In merito ai punti di prelievo trattati orari connessi in bassa tensione, il TIV stabilisce che si applicano le disposizioni relative alla disponibilità delle misure previste all'articolo 22 del TIT² con riferimento ai punti di prelievo in media tensione³.
- 2.4 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce orarie ai sensi del TIS, l'impresa distributrice è tenuta a registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese⁴. Tuttavia la disposizione appena richiamata entrerà in vigore a partire dall'1 gennaio 2011. Fino al 31 dicembre 2010 è infatti previsto⁵ che l'impresa distributrice sia tenuta a registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV relativi alle ore 24:00:
- dell'ultimo giorno di ciascun mese per tutti i punti di prelievo serviti nel mercato libero e per tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela utilizzati anche per immettere energia elettrica nella rete;
 - dell'ultimo giorno di ciascun mese per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) del TIV (clienti non domestici), con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e serviti nel servizio di maggior tutela non ricompresi nella precedente lettera a);
 - di un qualsiasi giorno del mese, purché non intercorrano più di sessantadue giorni tra due consecutive registrazioni, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV (clienti domestici) e di cui al comma 2.3, lettere b) e c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e serviti nel servizio di maggior tutela non ricompresi nella precedente lettera a).
- 2.5 Le previsioni richiamate ai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4, dove non diversamente indicato, fanno riferimento a tutti i punti di prelievo a prescindere dal mercato di appartenenza.
- 2.6 In base a quanto esposto al paragrafo 2.4, relativamente ai punti di prelievo serviti in maggior tutela e trattati per fasce orarie, fino alla fine dell'anno 2010, l'impresa distributrice sarà tenuta a registrare le misure alla fine del mese, nel caso di punti di prelievo riferiti a clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, e al massimo ogni sessantadue giorni (c.d. registrazione scorrevole) per gli altri punti di prelievo riferiti a clienti non domestici e per i punti di prelievo riferiti a clienti domestici.
- 2.7 L'impresa distributrice è poi tenuta a mettere a disposizione all'utente del trasporto i dati di misura, entro venti giorni dalla registrazione, per i punti di prelievo trattati per fasce orarie, o

¹ Cfr. comma 18.1bis del TIV.

² Il TIT è il Testo integrato dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica approvato con deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07.

³ Il trattamento orario dei punti di prelievo in bassa tensione è previsto nei casi di potenza disponibile superiore a 55 kW. In questi casi il TIT prevede che: 1) il misuratore installato debba consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva prelevate nei punti di prelievo; 2) il misuratore installato debba consentire al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore l'accesso alla rilevazione e alle registrazioni, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime rilevazioni e registrazioni da parte dell'impresa distributrice; 3) in alternativa al punto 2, l'impresa distributrice deve rendere disponibili al cliente finale, per via informatica, i dati registrati nel corso del mese entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati sono stati registrati.

⁴ Cfr. comma 19.7 del TIV.

⁵ Cfr. comma 27.7 del TIV.

dal tentativo di rilevazione, per i punti di prelievo trattati monorari⁶. L'utente del trasporto nel servizio di maggior tutela coincide con l'esercente il servizio medesimo, nel mercato libero coincide con l'utente del dispacciamento, che a sua volta è il venditore o un soggetto mandatario del venditore medesimo. È infine previsto che in caso di mancata rilevazione dei dati, l'impresa distributrice sia tenuta a comunicare all'utente del trasporto i dati utilizzati per la fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione specificando che si tratta di dati stimati⁷.

2.8 Il termine massimo di venti giorni per la messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto è stato previsto per permettere all'impresa distributrice di compiere le attività di raccolta dati e validazione dei medesimi. In particolare, nel caso dei misuratori elettronici telegestiti le scadenze di cui al paragrafo 2.4 riguardano la registrazione delle misure, mentre è previsto che la loro raccolta possa avvenire anche in un momento successivo. Il dato di fine mese viene infatti registrato per tutti i punti di prelievo nello stesso momento. La raccolta invece può avvenire in momenti diversi, entro i venti giorni richiamati, anche in base alle funzionalità del sistema di telegestione.

Normativa relativa alle modalità di fatturazione dei clienti in maggior tutela da parte dell'esercente il servizio

2.9 Il TIV prevede che gli esercenti la maggior tutela applichino le disposizioni in tema di condizioni contrattuali, trasparenza dei documenti di fatturazione e qualità commerciale adottate dall'Autorità e che a valere dall'1 luglio 2007 si applichino al servizio di vendita di maggior tutela, ove compatibili, le disposizioni dell'Autorità in vigore fino al 30 giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato⁸.

2.10 In tema di fatturazione del servizio, l'articolo 4 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99) stabilisce una periodicità di fatturazione almeno bimestrale per i clienti domestici e per i clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW e una periodicità almeno mensile per i clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.

2.11 I tempi previsti sono, quindi, tempi massimi per l'emissione della fattura.

2.12 L'articolo 5 della deliberazione n. 200/99 prevede poi che gli esercenti possano emettere fatture sulla base di dati stimati, prevedendo, in fatto di modalità di calcolo dei consumi, che:

- a) le stime devono essere fatte sulla base dei consumi storici del cliente;
- b) per i clienti di nuova attivazione le stime devono basarsi sui consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione alla destinazione d'uso dell'energia elettrica, al numero e al tipo di apparecchiature elettriche e, nel caso di clienti domestici, in base al numero dei componenti famigliari;
- c) l'esercente deve rendere note le modalità di calcolo delle stime, che devono essere tali da minimizzare lo scostamento tra i consumi effettivi e i consumi stimati, e deve effettuare la revisione della funzione dei consumi storici di ciascun cliente in base alle letture o alle autoletture relative al punto di prelievo del medesimo cliente.

Elementi di contesto relativi al presente documento per la consultazione

2.13 In base a quanto fin qui richiamato, l'impresa distributrice attua i tentativi di rilevazione dei dati di misura per i misuratori monorari e registra i dati dei misuratori elettronici telegestiti

⁶ Cfr. comma 18.3 del TIV.

⁷ Cfr. comma 18.4 del TIV.

⁸ Cfr. commi 8.1 e 25.1 del TIV.

secondo le tempistiche di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2.2 e 2.4. Entro venti giorni dalle rilevazioni e dalle registrazioni l'impresa distributrice invia i dati all'esercente la maggior tutela (e, in generale, a tutti gli utenti del trasporto), indicando se i dati fanno riferimento a valori stimati, laddove la rilevazione o la registrazione non sia stata possibile.

- 2.14 In particolare, per i misuratori elettronici telegestiti la raccolta in telelettura, ai sensi del comma 19.7 del TIV, delle misure registrate nel misuratore può non andare a buon fine a causa di una fisiologica, seppur minima, probabilità di malfunzionamento del sistema di telegestione. Per i misuratori monorari il tentativo di raccolta della misura ai sensi del comma 18.1bis del TIV può non riuscire in quanto il misuratore potrebbe risultare non accessibile al personale incaricato dell'impresa distributrice senza la presenza del cliente finale, qualora ad esempio esso si trovi all'interno della proprietà del medesimo cliente.
- 2.15 Rispetto al passato, l'introduzione dei misuratori elettronici telegestiti permette di migliorare l'esito della raccolta delle misure dei prelievi dei clienti finali presso i cui punti essi sono installati. Infatti, tali misuratori rendono operativamente ed economicamente possibile aumentare la frequenza con cui i dati sono rilevati.
- 2.16 Tuttavia permane un disallineamento tra la data in cui avviene la registrazione delle misure nel misuratore e la data di emissione della fattura ed esso è riconducibile a due ordini di ragioni:
- a) le tempistiche connesse alla trasmissione dei dati di misura dall'impresa distributrice all'esercente la maggior tutela;
 - b) le tempistiche connesse all'espletamento dell'attività di fatturazione da parte dell'esercente la maggior tutela⁹.
- 2.17 In merito alla precedente lettera a) possono sussistere dei tempi minimi tra il giorno in cui la misura viene registrata, secondo quanto richiamato al paragrafo 2.4, e il giorno in cui tale dato viene effettivamente teleletto e quindi trasmesso al sistema di fatturazione. Inoltre si osserva che la legge 3 agosto 2007, n. 125/07 ha reso obbligatoria, in recepimento della Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, la separazione societaria per le attività di distribuzione e di vendita nei casi in cui le reti dell'impresa distributrice alimentino più di 100.000 clienti finali.¹⁰ In questi casi, l'esercente la maggior tutela, al pari degli altri utenti del trasporto, riceve i dati di misura relativi ai clienti finali non trattati orari entro venti giorni dalla registrazione o dalla raccolta da parte dell'impresa distributrice di tali dati.
- 2.18 Stante quanto sopra, è prassi di alcuni esercenti la maggior tutela emettere fatture basate sia sui dati di consumo effettivi comunicati dall'impresa distributrice, sia ricorrendo alle code di fatturazione: ciò comporta che la fattura contenga, di norma, sia dati effettivi che dati stimati¹¹. Tale prassi concede maggiore flessibilità all'esercente e rende possibile la minimizzazione del livello di indebitamento e dei conseguenti oneri finanziari, oltre che del rischio creditizio.
- 2.19 Dal punto di vista del livello di indebitamento, in generale si osserva che con riferimento a un dato mese, l'esercente la maggior tutela è tenuto a regolare:
- a) i pagamenti verso l'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza;

⁹ Quale che sia, infatti, il momento in cui all'esercente la maggior tutela sono resi disponibili i dati di misura, è comunque necessario un tempo minimo per poter procedere all'effettiva emissione della fattura.

¹⁰ Tale previsione normativa ha dato luogo a uno scenario piuttosto variegato in cui sussistono casi di esercenti la maggior tutela separati dalle imprese distributrici (rapporto uno a uno), di singoli esercenti la maggior tutela corrispondenti a più imprese distributrici e di singole imprese distributrici corrispondenti a più esercenti la maggior tutela (rapporto uno a molti e rapporto molti a uno).

¹¹ Si osserva peraltro che, come ricordato al paragrafo 2.12, tale possibilità è coerente con quanto previsto dalla deliberazione n. 200/99.

- b) i pagamenti verso l'impresa distributrice per il servizio di trasporto in base a quanto indicato dal contratto per il servizio medesimo;
- c) i versamenti alla Cassa relativi al gettito delle componenti A e UC alla fine di ogni bimestre con riferimento al bimestre precedente.

Rispetto alla struttura dei pagamenti richiamata, il livello di indebitamento attuale di ogni esercente la maggior tutela dipende tra l'altro:

- a) dal ciclo di fatturazione dei propri clienti, a sua volta condizionato da altri elementi di efficienza ed operatività interna del medesimo esercente;
- b) per quanto riguarda i pagamenti relativi all'approvvigionamento dell'energia elettrica, oltre che dalle tempistiche di incasso e pagamento, dalla differenza tra il prezzo di cessione corrisposto all'Acquirente unico e il prezzo pagato dai clienti in maggior tutela. In particolare, a fronte della corresponsione di un prezzo di cessione determinato dall'Acquirente unico sulla base dei suoi costi consuntivi, l'esercente la maggior tutela applica ai clienti del servizio prezzi determinati dall'Autorità *ex ante* sulla base delle stime di costo dell'Acquirente unico. Le differenze tra i due prezzi sono compensate attraverso l'applicazione di appositi corrispettivi di perequazione nell'anno successivo a quello in cui si sono manifestate, pertanto in corso d'anno le differenze di prezzo sono finanziariamente lasciate in capo all'esercente la maggior tutela.

2.20 Sulla base dei tempi di pagamento sopra indicati e degli obblighi in tema di periodicità di fatturazione nei confronti del cliente finale, l'Autorità ha definito il livello dei costi riconosciuti agli esercenti la maggior tutela. Infatti, la componente RCV comprende anche il livello di remunerazione del capitale investito netto. Tale livello, con particolare riferimento all'attività di commercializzazione è principalmente composto dal livello del capitale circolante netto dell'esercente, pari alla differenza tra crediti e debiti operativi.

2.21 Dal punto di vista dei clienti finali, la prassi sopra descritta comporta che al cliente finale sia di volta in volta fatturato un acconto sui consumi stimati e un conguaglio sui consumi consuntivi. Il consumo stimato dovrebbe essere il più possibile simile *ex post* al consumo effettivo del cliente; ciò in particolare con l'intento di:

- a) minimizzare l'effetto finanziario implicito, di cui beneficia il cliente finale, se l'acconto è inferiore al conguaglio, o l'esercente la maggior tutela, nel caso opposto;
- b) ridurre la volatilità degli importi fatturati, a vantaggio del cliente finale, in modo da evitare che ad acconti ad esempio sottostimati seguano conguagli di importi elevati.

2.22 Quanto fin qui esposto costituisce ad oggi pratica comune, tuttavia, anche nell'ambito dell'attività svolta dall'Autorità con le associazioni rappresentative dei clienti finali in merito all'entrata in vigore dei prezzi biorari, è emersa la preoccupazione, da parte di queste ultime, che ciò possa costituire fonte di confusione per il cliente finale nell'ambito del passaggio alla fatturazione bioraria.

2.23 A partire dall'1 luglio 2010 avrà infatti luogo, per i clienti domestici serviti in maggior tutela dotati di misuratore elettronico telegestito, l'applicazione automatica di prezzi differenziati tra la fascia oraria F1 e la fascia oraria F23¹².

2.24 Nel passaggio verso l'applicazione di prezzi differenziati nelle diverse ore della giornata e nei diversi giorni della settimana l'Autorità è intervenuta, anche su richiesta delle associazioni rappresentative dei clienti finali, con l'intento di aumentare la consapevolezza e l'informazione disponibile al cliente finale e per dare modo al medesimo cliente di conoscere il proprio profilo di prelievo e, ove possibile, di adeguare i propri consumi alla nuova struttura di prezzi, nonché introducendo un periodo transitorio nell'applicazione dei prezzi biorari¹³.

¹² Cfr. articolo 7 del TIV.

¹³ Si vedano a tal proposito le deliberazioni 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09, 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09, 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 e 25 febbraio 2010, ARG/elt 22/10.

- 2.25 Nell'ambito di tale attività, le associazioni rappresentative dei clienti finali hanno espresso l'esigenza che le fatture emesse dall'esercente la maggior tutela siano basate unicamente sui dati effettivi di prelievo e non siano più comprensive di code di fatturazione. Ciò in quanto l'avvio della fatturazione bioraria rende ancor più necessaria la comprensione da parte dei clienti finali del proprio consumo e la possibilità di ricevere una fattura chiara e trasparente.
- 2.26 Dal punto di vista dei clienti finali, la presenza di misuratori elettronici telegestiti, e la conseguente possibilità di avere a disposizione dati di misura più frequentemente rispetto al passato, rappresenta un miglioramento in quanto aumenta la quantità e la qualità dell'informazione e permette di ridurre gli elementi di incertezza rispetto a una situazione precedente in cui le fatture emesse in corso d'anno erano interamente calcolate a titolo di acconto ed era previsto un conguaglio annuale in occasione della rilevazione del dato di misura effettivo. Infatti, a normativa vigente, in luogo del solo dato di misura annuale, i clienti dotati di misuratori elettronici telegestiti riceveranno un'informazione che, oltre ad essere differenziata per fasce orarie, avrà anche un dettaglio mensile a partire al più tardi dal mese di gennaio 2011 (per alcuni clienti tale previsione è attualmente già realizzata) e al più bimestrale già oggi.
- 2.27 Tuttavia, la necessità di rimuovere la possibilità di utilizzo delle code di fatturazione risulta avvertita in quanto nel caso di fatture emesse utilizzando tali code:
- a) si avrebbero in ogni fattura tante stime e tanti conguagli quante sono le fasce orarie applicate (due per i clienti domestici, tre per i clienti non domestici);
 - b) stante l'applicazione di prezzi biorari, non esistono a oggi indicazioni e criteri ulteriori rispetto a quelli richiamati al paragrafo 2.12 in relazione al ricorso alle stime di consumo, pertanto le prassi adottate dagli esercenti la maggior tutela potrebbero risultare eterogenee e, al limite, anche differenziate nel tempo.
- In tali situazioni, per il cliente finale si verrebbe a creare un ostacolo nella lettura e nella comprensione dei propri documenti di fatturazione. A fronte, quindi, dell'importante passaggio verso un prezzo dell'energia elettrica differenziato nel tempo, il rischio è quello di creare un'ulteriore difficoltà per i clienti.
- 2.28 Il presente documento per la consultazione, pertanto, analizza l'effettiva possibilità di rimozione delle code di fatturazione esaminando le possibili soluzioni complementari a tale scelta, anche alla luce dei conseguenti costi e benefici.

3. Ambito dell'intervento

- 3.1 Le misure di intervento di seguito analizzate riguardano i clienti finali serviti in maggior tutela e dotati di misuratori elettronici telegestiti o misuratori orari.
- 3.2 Sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione delle proposte contenute nel presente documento:
- a) i clienti del mercato libero;
 - b) i clienti in maggior tutela dotati di misuratori monorari.
- 3.3 In merito ai clienti finali del mercato libero, si ritiene che le modalità di fatturazione del servizio di vendita dell'energia elettrica costituiscano, nei limiti della disciplina prevista dall'Autorità, oggetto di contrattazione tra le parti. Si pensi, ad esempio, al possibile caso di offerte che prevedono la facoltà per il cliente di pagare un importo periodico fisso, in ragione ad esempio di una soglia di consumo, o un canone fisso durante l'anno calcolato a partire dai consumi storici del cliente seguito, eventualmente, da un unico conguaglio per regolare la differenza rispetto a quanto effettivamente prelevato.

Q.1 Si concorda di escludere i clienti del mercato libero dall'ambito di applicazione delle misure proposte nel presente documento per la consultazione?

- 3.4 In merito ai clienti finali serviti in maggior tutela dotati di misuratori monorari, si ritiene che l'eventuale obbligo per l'esercente la maggior tutela di emettere fatture unicamente basate su dati di misura effettivi, considerate le tempistiche per la rilevazione da parte dell'impresa distributrice richiamate al paragrafo 2.2, lascerebbe in capo all'esercente medesimo un eccessivo livello di rischio. Infatti, specialmente con riferimento ai clienti finali di piccola dimensione, tra cui i clienti domestici, per i quali l'impresa distributrice è tenuta a compiere un tentativo di rilevazione almeno una volta l'anno, l'esercente la maggior tutela avrebbe la disponibilità dei dati di misura effettivi al termine di un periodo di tempo molto lungo, ammesso che il tentativo di lettura sia andato a buon fine. Durante tale intervallo temporale, di fatto, l'esercente la maggior tutela si troverebbe ad anticipare nei confronti del sistema quanto in realtà dovuto dal cliente finale¹⁴.
- 3.5 D'altro canto, qualora si volesse adottare una prassi di fatturazione nei confronti dei clienti finali con misuratore monorario basata unicamente su dati di consumo effettivi, si dovrebbe procedere a una revisione delle tempistiche di rilevazione: infatti, per mitigare il rischio in capo all'esercente la maggior tutela, si dovrebbe prevedere una tempistica di rilevazione dei dati di misura mensile o bimestrale. Tuttavia, una simile scelta darebbe luogo a un significativo aumento del costo del servizio di misura e potrebbe risultare altresì di difficile praticabilità dal punto di vista operativo (fermo restando che in questi casi la misura avviene mediante rilevazione da parte del personale incaricato presso il punto di prelievo dei clienti).
- 3.6 In sostanza, per i clienti finali dotati di misuratore monorario, la prassi di fatturazione adottata dall'esercente la maggior tutela sarebbe la medesima di oggi, tra l'altro anche in ragione del fatto che per questi clienti non è prevista l'applicazione dei prezzi biorari, differenziati tra la fascia oraria F1 e la fascia oraria F23.
- 3.7 Occorre infine considerare il caso dei punti di prelievo dotati di misuratore elettronico telegestito per i quali, con riferimento a un certo periodo di raccolta programmata (mese o, fino al 31 dicembre 2010, bimestre scorrevole), questa non abbia avuto buon esito a causa di un malfunzionamento del sistema di telegestione. Con riferimento a tali situazioni si propone che, come già accade oggi, l'esercente la maggior tutela possa procedere a una stima dei consumi e, quindi, a una fatturazione in acconto, salvo conguaglio: escludere infatti questa possibilità comporterebbe elevati rischi in capo all'esercente medesimo¹⁵.

Q.2 Si concorda che, qualora il cliente sia dotato di misuratore elettronico telegestito e la telelettura non sia andata a buon fine, l'esercente la maggior tutela possa emettere una fattura in acconto basata su consumi stimati, salvo conguaglio?

4. Possibili effetti conseguenti la rimozione delle code di fatturazione

- 4.1 La possibilità attualmente prevista per l'esercente la maggior tutela di ricorrere alle code di fatturazione permette:
- a) di non vincolare la fatturazione del servizio di maggior tutela alle comunicazioni dei dati di misura da parte dell'impresa distributrice, pur in una situazione in cui risulta necessario allineare i sistemi di fatturazione alle comunicazioni dei dati di misura;

¹⁴ Per un'analisi più approfondita dei rischi legati alla mancata possibilità di emettere fatture a titolo di acconto si veda il successivo capitolo 4 relativo alle conseguenze legate all'eliminazione delle code di fatturazione.

¹⁵ Cfr nota 14.

b) la minimizzazione del livello dell'indebitamento dell'operatore e dei conseguenti oneri finanziari.

4.2 Con riferimento alla precedente lettera a), fermo restando che l'esercente la maggior tutela dovrebbe organizzare il proprio sistema di fatturazione in maniera efficiente rispetto alle comunicazioni dell'impresa distributrice, di norma il sistema di fatturazione degli esercenti, almeno con riferimento a quelli di grande dimensione, è pianificato in modo tale da permettere una c.d. fatturazione scorrevole dei clienti finali anche al fine di minimizzare i costi complessivi. Le code di fatturazione consentono all'esercente la maggior tutela di emettere la fattura anche nell'eventualità che l'impresa distributrice non invii i dati relativi alle misure in tempo utile rispetto al piano di fatturazione dell'esercente medesimo.

4.3 Un intervento di rimozione delle code di fatturazione comporterebbe:

a) l'incremento del livello di indebitamento degli esercenti la maggior tutela, in quanto la mancata possibilità di fatturare una parte dei consumi a titolo di acconto implica che l'esercente, a fronte dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica in un certo periodo di tempo, percepirà i corrispondenti ricavi in momenti successivi e più lontani nel tempo rispetto alla situazione attuale: tale ritardo aumenterebbe il livello di capitale circolante netto dell'impresa e darebbe luogo a un incremento della necessità finanziaria;

b) l'aumento del rischio creditizio.

Qualora poi l'esercente la maggior tutela volesse minimizzare gli impatti di cui alle lettere a) e b), dovrebbe vincolare il proprio ciclo di fatturazione al ricevimento delle comunicazioni dei dati di misura da parte dell'impresa distributrice a scapito della flessibilità del sistema di fatturazione.

4.4 Con riferimento alla precedente lettera a) del punto 4.3, si osserva altresì che l'incremento del livello di indebitamento genera un impatto sulla struttura finanziaria dell'impresa, peggiorando potenzialmente le valutazioni complessive relative alla stessa impresa e pregiudicando le sue capacità di accedere al credito. Con riferimento alla precedente lettera b), si osserva che l'aumento del rischio creditizio sarebbe principalmente riconducibile ai casi in cui i clienti finali, a seguito del cambiamento di venditore, risultano non più adempienti con riferimento alle ultime fatture emesse dall'esercente la maggior tutela, fenomeno questo peraltro recentemente in crescita. Rispetto all'attuale situazione, l'esposizione dell'esercente nei confronti del cliente finale riguarderebbe infatti un periodo di tempo più lungo. In materia l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 introducendo un sistema indennitario a carico del cliente finale moroso per cui è previsto che l'impresa distributrice applichi a tale cliente, nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto, un corrispettivo C^{MOR} commisurato alla stima della spesa di un mese di erogazione della fornitura del cliente finale. In ipotesi di rimozione delle code di fatturazione, il sistema indennitario così strutturato risulterebbe insufficiente a coprire il rischio dell'esercente la maggior tutela, dal momento che i consumi relativi all'ultima fattura non pagata concernono un periodo di tempo più lungo.¹⁶

4.5 In base a quanto esposto si assisterebbe, pertanto, ad un incremento dei costi relativi all'attività di commercializzazione: da un lato, l'aumento del capitale circolante netto comporterebbe un aumento del capitale investito e, conseguentemente, della remunerazione da riconoscere, dall'altro, si avrebbe un aumento dei costi dovuto ai maggiori riconoscimenti relativi alla voce di costo della svalutazione crediti.

Q.3 Si rilevano ulteriori criticità, oltre a quelle indicate al paragrafo 4.3? Se sì, quali?

¹⁶ In alternativa andrebbe previsto un innalzamento del periodo di tempo sulla base del quale l'impresa distributrice calcola la stima della spesa per la determinazione del corrispettivo C^{MOR} .

- 4.6 Per una prima quantificazione dell'impatto di un'eventuale rimozione delle code di fatturazione, l'Autorità ha fatto riferimento alle informazioni in suo possesso relative alla prassi del principale esercente la maggior tutela. L'analisi che segue si riferisce unicamente alla stima dell'incremento del livello di indebitamento dell'esercente la maggior tutela e non considera l'impatto sui costi conseguente l'aumento del rischio creditizio.
- 4.7 L'Autorità ha intenzione di valutare l'impatto conseguente la proposta contenuta nel presente documento per la consultazione anche facendo riferimento alla prassi di fatturazione di altri esercenti la maggior tutela che svolgono il servizio in regime di separazione societaria. A tal fine saranno predisposte dalla Direzione Mercati dell'Autorità apposite richieste.
- 4.8 L'impatto della rimozione delle code di fatturazione in termini di incremento dell'indebitamento sarà altresì valutato considerando elementi aggiuntivi quali, a titolo di esempio:
- le determinanti della posizione finanziaria netta degli esercenti la maggior tutela, con particolare riferimento agli aspetti legati ai pagamenti effettuati e ricevuti dagli esercenti (ad esempio tempistiche di pagamento e livelli di prezzo);
 - il numero ritenuto efficiente dei giorni necessari all'espletamento dell'attività di fatturazione a seguito della ricezione dei dati di misura.

Q.4 Quali si ritengono essere le informazioni, anche di carattere quantitativo, utili per poter stimare l'impatto della proposta contenuta nel presente documento per la consultazione?

- 4.9 La tabella 1 riporta la stima dell'impatto relativo al livello dell'indebitamento e ai relativi maggiori oneri finanziari da riconoscere. La stima è stata effettuata considerando che tutti i punti di prelievo siano rilevati mensilmente e sulla base delle modalità di fatturazione del principale esercente la maggior tutela. Rispetto a queste ipotesi, le code di fatturazione risultano mediamente pari a:
- trenta giorni per i clienti domestici;
 - dieci giorni per i clienti non domestici.
- 4.10 L'incremento minimo del livello di indebitamento è pari al mancato ricavo conseguente la rimozione delle code di fatturazione in una situazione in cui la posizione finanziaria netta prima della rimozione delle code di fatturazione risulta positiva. Tale incremento è stato stimato, per i clienti domestici e i clienti non domestici, pari al consumo giornaliero di ciascuna tipologia moltiplicato per il prezzo medio dell'energia elettrica (al netto delle imposte), così come rilevati dall'Autorità, e per il numero dei giorni medi di coda di fatturazione. I maggiori oneri da riconoscere sono poi stati calcolati applicando un tasso di remunerazione determinato come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*)¹⁷.

Tabella 1: stima dell'incremento del livello di indebitamento e dei maggiori oneri da riconoscere

		2009		
		Clienti domestici	Clienti BT altri usi	Totale
Consumo	MWh	47.313.092	20.507.694	
Prezzo medio (netto imposte)	cent€/kWh	17,6529	18,3790	
Code di fatturazione	gg	30	10	
Incremento indebitamento	mln€	686,48	103,26	789,74
Oneri da riconoscere	mln€/anno	48,74	7,33	56,07

¹⁷ Il tasso di remunerazione attualmente riconosciuto, definito sulla base del rischio sistematico dell'attività, è stato fissato ad un livello pari a 7,1% dalla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 349/07.

4.11 Le stime riportate nella tabella 1 sono state fatte ipotizzando che il 95% dei clienti finali sia dotato di misuratori elettronici telegestiti¹⁸: tale assunzione, stante i tempi previsti dalla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 in fatto di obbligo di installazione e messa in servizio di tali misuratori, sarà complessivamente verificata a partire dalla metà dell'anno 2012. Pertanto, nel condurre le medesime stime con riferimento ad ogni esercente la maggior tutela, si dovrebbe tener conto, oltre che delle diverse prassi di fatturazione, anche della differente numerosità, a oggi riscontrabile, dei clienti dotati di misuratori elettronici telegestiti (sebbene per tutti gli esercenti la maggior tutela, a regime, il fenomeno riguarderà circa il 95% dei clienti finali in bassa tensione dai medesimi serviti).

4.12 Si osserva che, con riferimento unicamente al principale esercente la maggior tutela, la rimozione delle code di fatturazione avrebbe comportato nel 2009 un aumento dell'indebitamento circa pari a poco meno di 790 milioni di euro, di cui circa l'87% risulterebbe riconducibile ai clienti domestici, e ulteriori oneri da riconoscere pari a circa 56 milioni di euro.

Q.5 Si condivide la metodologia utilizzata per la stima dell'incremento minimo del livello dell'indebitamento in capo agli esercenti la maggior tutela? Sussistono ulteriori elementi che andrebbero considerati per la stima? Se sì, quali?

Q.6 Si ritiene sussistano altri impatti, anche di natura fiscale, collegati alla proposta di rimozione delle code di fatturazione? Se sì, quali?

4.13 Dal punto di vista del cliente finale, in base allo scenario fin qui descritto, una misura che escluda l'utilizzo delle code di fatturazione comporterebbe la possibilità di ricevere fatture basate sui consumi effettivamente rilevati (sebbene afferenti a un periodo che si è concluso anche diversi giorni prima della data in cui la fattura è stata emessa). Rispetto alla situazione odierna, si avrebbe quindi un beneficio in termini di:

- a) maggiore semplicità, in quanto le fatture conterrebbero unicamente i consumi effettivi;
- b) minore incertezza degli importi fatturati, in quanto sarebbe eliminata la parte di fatturazione in acconto.

4.14 Tuttavia, occorre sottolineare che il perseguimento di tali benefici comporterà un aggravio di spesa dal momento che si verranno a generare maggiori costi per il servizio legati all'aumento dei costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione dell'energia elettrica. La copertura di tali costi risulta peraltro imprescindibile in un'ottica di garanzia della redditività dell'esercente la maggior tutela, atta anche a garantire il servizio al cliente finale.

Q.7 Si concorda in merito agli impatti che la rimozione delle code di fatturazione avrebbe sui clienti finali del servizio di maggior tutela? Esistono ulteriori aspetti rilevanti in merito? Se sì, quali?

5. Possibili misure complementari alla rimozione delle code di fatturazione

5.1 In questo capitolo sono presentate possibili misure complementari alla rimozione delle code di fatturazione, con l'intento di minimizzare le criticità connesse all'intervento citate al paragrafo 4.3. Tali misure complementari sarebbero non necessarie nell'ipotesi che, anche a

¹⁸ È stato ipotizzato un consumo costante per tutti i punti di prelievo della stessa tipologia, per cui il 95% dei punti di prelievo corrisponde al 95% dell'energia elettrica consumata.

seguito della valutazione dei costi relativi alle diverse soluzioni prospettate, si valutasse di intervenire esclusivamente per definire ulteriori regole nella determinazione dei consumi stimati, lasciando la possibilità di ricorrere alle code di fatturazione.

- 5.2 Presupposto a quanto segue è che l'esercente la maggior tutela, soprattutto di dimensioni medio-grandi, possa continuare, per la clientela di massa, ad attuare un piano di fatturazione di tipo scorrevole: ciò al fine di ottimizzare i sistemi di fatturazione e postalizzazione e a minimizzare i relativi oneri.

Flessibilità del sistema di fatturazione

- 5.3 Possono essere previste misure atte a migliorare la flessibilità del sistema di fatturazione, fermo restando quanto proposto al paragrafo 3.7 in merito alla possibilità per l'esercente la maggior tutela di emettere una fattura nei confronti del cliente qualora, a causa di un malfunzionamento del sistema di telegestione, l'impresa distributrice non sia stata in grado di trasmettere la registrazione del dato di misura effettivo, ma solo una stima del medesimo.
- 5.4 In particolare, si potrebbe prevedere che ogni impresa distributrice sia tenuta alla pubblicazione di un calendario della messa a disposizione dei dati di misura, eventualmente differenziato per la tipologia di cliente. Infatti, nell'intervallo dei venti giorni, tempo massimo attualmente previsto per l'impresa distributrice per la comunicazione agli utenti del trasporto dei dati di misura registrati o raccolti, è possibile che alcune imprese distributrici prevedano comunicazioni con tempistiche differenti per clienti diversi. In questo caso sarebbe quindi possibile per gli esercenti la vendita adeguare il sistema di fatturazione in maniera maggiormente coerente alla messa a disposizione dei dati.
- 5.5 La pubblicazione del calendario da parte dell'impresa distributrice dovrebbe avvenire con un adeguato anticipo, in modo tale che l'esercente la maggior tutela possa predisporre di conseguenza il piano di fatturazione. A tal fine si propone che la pubblicazione del calendario della messa a disposizione dei dati di misura avvenga prima dell'inizio di ogni anno. Il calendario dovrebbe poi prevedere tempi per la trasmissione dei dati di misura differenziati, ad esempio, per tipologia di cliente, o per gruppi di clienti.
- 5.6 A valle di quanto sopra, anche sulla base della prassi riscontrata nei calendari delle imprese distributrici, sarebbe poi eventualmente possibile considerare la successiva compressione anche del tempo massimo dei venti giorni previsto a normativa vigente per la messa a disposizione dei dati, così come già originariamente proposto sia nel DCO 14/07 che nei DCO 24/07 e 33/07.

Q.8 Si condivide di prevedere che l'impresa distributrice pubblichi un calendario della messa a disposizione dei dati di misura?

Q.9 Si condivide che la pubblicazione del calendario debba avvenire prima dell'inizio di ogni anno?

Q.10 Per quali tipologie o gruppi di clienti dovrebbe essere differenziato tale calendario?

Q.11 Quali sono le criticità connesse a tale proposta?

- 5.7 Dal momento che la rimozione delle code di fatturazione renderebbe ancor più necessario per l'esercente la maggior tutela poter avere a disposizione tempestivamente il dato di misura, è possibile prevedere indennizzi a beneficio degli esercenti nel caso in cui l'impresa distributrice non rispetti le scadenze previste. Qualora poi fosse contemplata la pubblicazione di un

calendario per la messa a disposizione dei dati ai sensi del paragrafo 5.4, gli indennizzi andrebbero calcolati con riferimento alle scadenze ivi riportate.

- 5.8 È intenzione dell’Autorità procedere alla definizione degli indennizzi e delle modalità di riconoscimento dei medesimi nel corso dell’eventuale adozione della proposta di cui ai precedenti paragrafi.
- 5.9 Le proposte descritte ai paragrafi 5.4 e 5.7 potrebbero essere limitate ai punti di prelievo relativi a clienti domestici e a clienti non domestici connessi in bassa tensione; dovrebbero tuttavia essere estese sia al mercato di maggior tutela che al mercato libero, ciò con l’intento, da un lato, di non creare barriere e distorsioni tra i due mercati e, dall’altro, di non generare oneri aggiuntivi in capo all’impresa distributrice, che dovrebbe altrimenti identificare, in occasione di ogni rilevazione delle misure, i clienti dei due mercati, anche in funzione degli *switching* avvenuti successivamente alla pubblicazione del calendario.

Q.12 Si concorda con l’introduzione di indennizzi a carico dell’impresa distributrice, qualora la medesima impresa non metta a disposizione entro i tempi previsti dal TIV, o definiti in base a un calendario prestabilito, i dati di misura?

Q.13 Quali sono le criticità connesse a tale proposta?

Q.14 Si condivide che le proposte fatte siano limitate ai punti di prelievo relativi a clienti domestici e a clienti non domestici connessi in bassa tensione?

Minimizzazione dell’indebitamento

- 5.10 Quanto discusso nei successivi paragrafi in merito alla minimizzazione dell’indebitamento conseguente la rimozione delle code di fatturazione supera le proposte fin qui esposte, per cui l’adozione di una delle seguenti misure renderebbe non necessari gli interventi di cui ai paragrafi 5.4 e 5.7.

Ulteriore raccolta del dato di misura

- 5.11 In merito all’indebitamento degli esercenti la maggior tutela, si propone, come prima soluzione, quella di introdurre un obbligo in capo all’impresa distributrice di fornire, oltre al dato relativo alla registrazione ai sensi del comma 19.7 del TIV¹⁹, un’ulteriore misura con cadenza scorrevole bimestrale.
- 5.12 In questo modo, l’esercente la maggior tutela potrebbe sincronizzare il proprio ciclo di fatturazione rispetto al ricevimento dei dati di misura da parte dell’impresa distributrice.
- 5.13 Tuttavia, la proposta presentata necessita di una verifica di fattibilità presso le imprese distributrici. Devono poi essere considerati i seguenti aspetti:
- l’incremento dei costi che si verrebbe a generare relativamente all’attività di misura;
 - l’eventuale necessità di rivedere le modalità di esposizione nei documenti di fatturazione dei consumi fatturati.
- 5.14 Dal punto di vista della fattibilità dell’intervento e dei costi relativi all’attività di misura, si evidenzia che:

¹⁹ La soluzione proposta è qui presentata avendo in mente l’obbligo a regime per cui per tutti i punti di prelievo la registrazione delle misure alle ore 24:00 dell’ultimo giorno di ciascun mese.

- a) affinché la proposta possa essere efficace, l'impresa distributrice dovrebbe effettuare la trasmissione dei dati immediatamente a valle della raccolta scorrevole;
- b) la proposta avrebbe a riguardo i punti di prelievo relativi a clienti domestici e a clienti non domestici connessi in bassa tensione serviti in maggior tutela e nel mercato libero.

In particolare, la riduzione dei tempi a disposizione dell'impresa distributrice per la trasmissione dei dati agli utenti del trasporto, ammesso che sia possibile, accrescerebbe il rischio che i medesimi dati contengano errori, inducendo un'accelerazione del processo di validazione, e che una volta rettificati daranno comunque luogo a ulteriori costi di sistema. D'altro canto, l'impatto sull'indebitamento sarebbe tanto minore quanto minori fossero i giorni necessari per la trasmissione dei dati di misura.

- 5.15 L'incremento dell'indebitamento analizzato al capitolo 4 sarebbe ridotto, sebbene si avrebbe comunque un effetto di aumento del medesimo, rispetto ad oggi, soprattutto legato alle tempistiche connesse all'espletamento dell'attività di fatturazione da parte dell'esercente la maggior tutela (nell'ordine di 5-6 giorni nel caso del principale esercente la maggior tutela).
- 5.16 In merito alle modalità di esposizione dei consumi fatturati, in questa sede ci si limita ad osservare che, in base alla soluzione proposta, l'esercente la maggior tutela emetterebbe una fattura sulla base dei dati della raccolta scorrevole, ma sarebbe altresì in possesso dei dati relativi alla registrazione delle ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese.
- 5.17 Dal punto di vista del cliente finale, entrambe le informazioni potrebbero risultare utili dal momento che:
- a) i dati della raccolta scorrevole sono quelli effettivamente fatturati e permettono al cliente i riscontri relativi agli importi da pagare;
 - b) i dati della registrazione di fine mese permettono al cliente di conoscere il proprio profilo mensile di prelievo e ciò risulta tanto più importante nel caso in cui i prezzi applicati contengono un segnale di prezzo stagionale²⁰. È questo il caso per i clienti appartenenti alla tipologia contrattuale bassa tensione altri usi, ai quali sono già oggi applicati prezzi differenziati per mese, se il punto di prelievo ha una potenza disponibile superiore a 16,5 kW, e per raggruppamenti di mesi, se il punto di prelievo ha una potenza disponibile non superiore a 16,5 kW. Nel caso dei clienti domestici l'applicazione di prezzi differenziati per raggruppamenti di mesi avrà luogo a partire dall'1 gennaio 2012.
- 5.18 La valutazione del tipo di informazione da trasmettere al cliente dovrà essere condotta anche alla luce della complessità di comunicazione in fattura dei due dati di misura da parte degli esercenti la maggior tutela e delle difficoltà di comprensione da parte del cliente finale. Al riguardo, è intenzione dell'Autorità approfondire le modalità di esposizione dei consumi fatturati a valle della verifica di fattibilità della proposta.

Q.15 Quali criticità si rilevano in merito alla proposta di prevedere una raccolta scorrevole dei dati con tempestiva comunicazione dei medesimi agli utenti del trasporto?

Q.16 Quale si ritiene essere il tempo necessario per la tempestiva comunicazione dei dati relativi alla rilevazione scorrevole?

Q.17 Quale si ritiene essere il tempo minimo entro cui l'impresa distributrice potrebbe essere in grado di trasmettere i dati di misura agli utenti del trasporto, in luogo dei venti giorni attualmente vigenti?

²⁰ Tali dati sono altresì rilevanti per i riscontri del cliente laddove il prezzo applicato cambi da un mese con l'altro in occasione dell'aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

Corrispettivo a copertura dell'incremento di indebitamento

- 5.19 In alternativa alla registrazione scorrevole appena descritta, è possibile prevedere che i clienti finali siano tenuti al pagamento di un corrispettivo calcolato in modo tale da garantire la copertura dell'indebitamento aggiuntivo conseguente la rimozione delle code di fatturazione.
- 5.20 La tabella 2 riporta una stima del valore medio del corrispettivo calcolato con riferimento al principale esercente la maggior tutela. Tale corrispettivo è stato determinato in maniera differenziata per i clienti domestici e non domestici per tener conto del diverso contributo dei medesimi all'aumento dell'indebitamento conseguente la rimozione delle code di fatturazione. I valori indicati sono stati calcolati moltiplicando il valore della spesa giornaliera, determinata a partire dal consumo medio della tipologia e dei prezzi medi al netto delle imposte indicati nella tabella 1, per il numero dei giorni medi delle code di fatturazione.

Tabella 2: stima del corrispettivo medio a copertura dell'aumento di indebitamento

		2009	
		Clienti domestici	Clienti BT altri usi
Consumo medio	kWh	2.088,22	4.718,42
Corrispettivo	€	30,30	23,76

- 5.21 In base alle stime, il corrispettivo da applicare risulterebbe pari a 30,30 € punto di prelievo per i clienti domestici e pari a 23,76 € punto di prelievo per i clienti non domestici.
- 5.22 L'applicazione del corrispettivo avrebbe luogo *una tantum* e, per i clienti già serviti in maggior tutela, dovrebbe avvenire in occasione della prima fattura emessa senza utilizzare le code di fatturazione²¹. Per i nuovi clienti che accedono al servizio il corrispettivo dovrebbe essere applicato in occasione della prima fattura, e, analogamente, dovrebbe essere restituito al momento della cessazione del servizio.
- 5.23 I corrispettivi stimati nella tabella 2 sono calcolati sulla base dei giorni medi delle code di fatturazione rilevati nella prassi del principale esercente la maggior tutela. L'Autorità intende valutare la possibilità di prevedere corrispettivi a copertura dell'aumento dell'indebitamento differenziati in base al ciclo di fatturazione dell'esercente la maggior tutela.
- 5.24 La differenziazione dei corrispettivi sarebbe tale per cui clienti fatturati con tempistiche differenti, in relazione ai quali quindi la rimozione delle code di fatturazione genera effetti diversi sull'aumento dell'indebitamento dell'impresa, contribuiscono in maniera differenziata alla copertura della maggiore necessità finanziaria.
- 5.25 La seguente tabella 3 riporta, con riferimento alla prassi del principale esercente la maggior tutela, la stima del corrispettivo a copertura dell'aumento dell'indebitamento differenziata a seconda che il cliente sia fatturato durante la prima, la seconda o la terza decade del mese e pertanto commisurata al contributo del medesimo cliente all'incremento dell'indebitamento²².

²¹ Per il cliente i cui consumi e le code di fatturazione sono prossimi ai valori usati per il calcolo del corrispettivo, tale fattura dovrebbe risultare, rispetto alle precedenti, di importo più contenuto in quanto riferita a consumi inferiori e la contestuale applicazione del corrispettivo comporterebbe che l'impatto economico per il cliente finale risulterebbe minimo.

²² Tenuto conto dei tempi massimi a disposizione dell'impresa distributrice per la trasmissione dei dati di misura all'esercente la maggior tutela.

La stima si è limitata al caso dei clienti domestici, ma, qualora si adottasse tale soluzione, essa sarebbe estesa anche ai clienti non domestici.

Tabella 3: stima del corrispettivo medio a copertura dell'aumento di indebitamento per classi di clienti finali

Clienti domestici				
Data di fatturazione		prima decade del mese	seconda decade del mese	terza decade del mese
Corrispettivo	€	40,40	45,45	25,25

- 5.26 La differenziazione del corrispettivo secondo quanto detto, da un lato, risulterebbe efficiente in quanto permetterebbe di distinguere il contributo dei clienti in base al costo causato in termini di aumento dell'indebitamento, ma dall'altro, comporterebbe maggiori complessità applicative e di controllo (necessità di individuare i clienti cui si applicano corrispettivi differenziati, necessità di monitorare la modalità di applicazione da parte dell'esercente la maggior tutela).
- 5.27 I valori riportati nelle tabelle del presente documento per la consultazione potranno essere rivisti sulla base delle informazioni raccolte dalla Direzione Mercati ai sensi di quanto indicato al punto 4.7. Anche sulla base di tali informazioni, infatti, potrebbero essere fatte valutazioni in tema di efficientamento del sistema di fatturazione e sarebbero possibili maggiori approfondimenti sulla posizione finanziaria netta legata agli attuali tempi di regolazione dei pagamenti.
- 5.28 Infine l'Autorità intende prevedere che sia lasciata al cliente finale la facoltà di poter optare per la prassi di fatturazione che prevede le code di fatturazione ed essere pertanto esonerato dal pagamento del corrispettivo a copertura dell'aumento di indebitamento. In questo caso, l'Autorità intende altresì definire espliciti criteri di stima da utilizzare per la determinazione delle code di fatturazione.
- 5.29 La presenza di un corrispettivo di copertura dell'aumento dell'indebitamento costituirebbe altresì un riferimento per il mercato libero, laddove il venditore volesse offrire la possibilità al cliente finale di non avere le code di fatturazione.

Q.18 Quali criticità si rilevano in merito alla proposta di introdurre un corrispettivo a copertura dell'aumento dell'indebitamento?

Q.19 Si concorda con la possibilità di differenziare il corrispettivo in base alla tipologia di cliente (domestico e non domestico) e in base al ciclo di fatturazione dell'esercente la maggior tutela? Quali criticità si rilevano al riguardo?

Q.20 Si concorda con la possibilità che il cliente possa optare per la prassi di fatturazione che prevede le code di fatturazione ed essere così esonerato dal pagamento del corrispettivo?

Q.21 Si condivide che per i clienti esonerati dal pagamento del corrispettivo a copertura dell'indebitamento l'Autorità definisca i criteri di stima delle code di fatturazione?